Massimario di Legittimità e di Merito

Controllo della velocità con dispositivo in sede fissa

Circolazione stradale
Corte di cassazione - ordinanza n. 15760 del 23/07/2020
Riferimenti normativi
Art. 142 d.lgs. 285/92
Art. 2 d.lgs. 285/92

Le motivazioni del ricorso avevano l'obiettivo della contestazione per l'errata posizione della strumentazione per il rilevo della velocità, malgrado lo stesso strumento fosse già stato licenziato con apposito decreto prefettizio. Il contendere contestava che l'accertamento era stato effettuato per il tramite di un dispositivo posizionato sul senso di marcia contrapposto.

I giudici nella stesura della sentenza in oggetto, così si sono espressi: *"esso difetta di specificità in quanto non vengono trascritte le circostanze poste a fondamento della prova testimoniale, in modo da consentire al giudice di legittimità il controllo sulla rilevanza e decisività dei fatti da provare (ex multis Cassazione civile sez. VI, 17/06/2019, n. 16214; Cassazione civile sez. II, 14/01/2019, n. 598); con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2696 c.c., in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. nonché l'omessa e insufficiente motivazione ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 4 del D.L. 121 del 2002, convertito nella l. 168/2002 e dell'art. 2 del D.M. 15.8.2007, nonché in relazione al D.Lgs 231/2002,* ***in quanto il giudice d'appello non avrebbe correttamente interpretato il decreto prefettizio con il quale era stato individuato il tratto di strada in cui installare l'autovelo****x; sostiene il ricorrente che fosse sufficiente l'accertamento dell'infrazione nel tratto di strada individuato dal decreto e che non fosse necessario specificare il senso di marcia; detta interpretazione sarebbe stata confermata dal parere tecnico rilasciato dall'ANAS e prodotto in giudizio; il motivo è inammissibile;* ***questa Corte ha in più occasioni affermato che, ove il decreto prefettizio abbia previsto il posizionamento dell'autovelox lungo soltanto un senso di marcia e, al contrario, l'accertamento sia stato effettuato per il tramite di un autovelox posizionato sul senso di marcia contrapposto, il verbale di contestazione della violazione è illegittimo****, anche se siano in seguito intervenute note di chiarimento da parte dell'amministrazione in senso contrario(ex multis Cassazione civile sez. VI, 09/05/2019, n. 12309); in tale ipotesi, difetta a monte l'adozione di uno specifico provvedimento autorizzativo, sicché il verbale di accertamento della violazione di cui all'art. 142 C.d.S. deve ritenersi affetto da "illegittimità derivata", come statuito dal Tribunale di Isernia con la sentenza qui impugnata, senza che possano assumere rilevanza, al riguardo, eventuali note chiarificatrici successivamente approntate dalla competente P.A., a fronte di una precisa indicazione sulle modalità e sul punto di installazione dell'autovelox rinvenibile direttamente nel decreto autorizzativo".*
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

Regolamentazione della sosta da parte della P.A.

Circolazione stradale
Corte di cassazione - ordinanza n. 15678 del 23/07/2020
Riferimenti normativi
Art. 7 d.lgs. 285/92
Art. 157 d.lgs. 285/92

Il contendere emerso nell'ordinanza di cui all'oggetto, si può inquadrare in questi due principi cardini contenuti nel Codice della Strada.
Il primo è dettato dall'art. 17 comma 6 che così enuncia:" *Nei luoghi ove la sosta è permessa per un* ***tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare****, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione",* il secondo, dall'art. 7 comma 8 che prevede*: "Qualora* ***il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione*** *ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze,* ***deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta****. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonchè per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico".*

È interessante quanto emerso e riportato ai punti 12, 13 e 14, in particolare si riportano alcuni passaggi fondamentali:
"Questa Corte spiega che nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento di infrazione del codice della strada, grava sull'autorità amministrativa opposta, a fronte di una specifica contestazione da parte ***dell'opponente che lamenti la mancata riserva di un'adeguata area destinata a parcheggio libero****, la prova dell'esistenza della delibera che esclude la sussistenza di tale obbligo ai sensi dell'art. 7, 8° co., del codice della strada (cfr. Cass. 3.9.2014, n. 18575)"*
" Su tale scorta gli assunti dell'iniziale opponente, ricorrente in questa sede, concernenti sia il restringimento della sede stradale nel luogo della contestata infrazione in dipendenza ***della presenza di parcheggi a pagamento sia l'esiguità delle aree riservate al parcheggio gratuito****, senza dubbio rivestono valenza.*
Ma rivestono valenza, altresì, giacché costituiscono "fatti" da riscontrare alla luce dell'onere probatorio gravante sull'Amministrazione comunale, finalizzato, propriamente, sia a dar ragione dell'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi individuanti, nella zona interessata, ai sensi dell'art. 7, 8° co., prima parte, c.d.s., un'area adeguata destinata a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta, sia, in mancanza, a dar ragione dell'adozione dei provvedimenti amministrativi, segnatamente della Giunta comunale, atti a rendere inoperante l'obbligo."
" Nella delineata prospettiva per nulla si giustifica l'affermazione del tribunale secondo cui "la presunta esiguità delle zone destinate a parcheggio libero in uno specifico quartiere romano (...) appare (...) affermazione del tutto indimostrata" (così sentenza d'appello, pag. 3), id est affermazione di cui --. non aveva dato dimostrazione.
Invero il secondo giudice avrebbe dovuto, piuttosto, tener conto, specificamente, dell'onere probatorio gravante al riguardo sulla Prefettura di Roma - U.T.G. di Roma, quale dianzi delineato, e riscontrarne, poi, il relativo assolvimento da parte dell'onerata."
Pertanto, alla luce di questi punti, i giudici accolgono il ricorso la sentenza n. 10180 del 17.5.2018 del Tribunale di Roma va dunque cassata con rinvio allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato.

Guida con patente ritirata

Circolazione stradale
Corte di cassazione - ordinanza n. 15694 del 23/07/2020
Riferimenti normativi
Art. 218 d.lgs. 285/92

Il principio di cui all'art. 218 comma 6, prevede : *"Chiunque, durante il* ***periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente****, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la* sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.050 a euro 8.202. Si applicano ***le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo*** per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo", pertanto, come asserito nei fatti di causa e ragioni della decisione, dell'ordinanza in oggetto citata, il Tribunale di Piacenza confermava la sentenza di primo grado, di rigetto dell'opposizione proposta dal conducente/ricorrente, avverso il provvedimento di revoca della patente di guida emesso dalla Prefettura di Piacenza a seguito dell'accertamento della violazione di cui art. 218, comma 6, c.d.s.
I giudici, hanno sentenziato che il ricorso è infondato, anche se per una ragione diversa rispetto a quella indicata nella sentenza (art. 384, comma 4, c.p.c.).
Le motivazione edotte sono: *"In primo luogo va evidenziata manifesta inammissibilità, in questa sede di legittimità, delle considerazioni sulla tenuità del fatto e sulla mancata considerazione dei profili umani della vicenda.*
Il tribunale ha valutato la fattispecie come se la notificazione del provvedimento di revoca della patente di guida costituisse contestazione differita della violazione*, mentre la revoca conseguiva all'accertamento della violazione di cui all'art. 218, comma 6, del codice della strada: "Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.050 a Euro 8.202. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.*
La revoca della patente di guida, ***quale sanzione accessoria che consegue alla violazione di determinate norme del codice della strada*** *(nella specie, appunto, l'art. 218, comma 6), costituisce adempimento per il quale la legge non prevede alcun termine. La sanzione, quindi, può essere irrogata nel termine generale di prescrizione quinquennale (Cass. n. 10373/2006: n. 7026/2019)".*
Corretta la motivazione della sentenza il ricorso deve essere rigettato.